COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO
PROVINCIA DI FOGGIA

REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA URBANA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 36 DEL 22-11-2002

INDICE

CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Disciplina della polizia urbana

ART. 2 - Vigilanza per l'applicazione della norme di polizia urbana

ART. 3 - Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni e le concessioni previste dal presente regolamento

ART. 4 - Centro abitato

CAPO II° - DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO

ART. 5 - Occupazione di suolo pubblico

ART. 6 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci

ART. 7 - Scarico di rottami e di detriti

ART. 8 - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

ART. 9 - Installazione di vetrine

ART. 10 - Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

ART. 11 - Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

ART. 12 - Divieto di giochi sul suolo pubblico

ART. 13 - Collocamento di conduttore

CAPO III° - PULIZIA DEL CENTRO ABITATO

ART. 14 - Disposizioni di carattere generale

ART. 15 - Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

ART. 16 - Disposizioni riguardanti negozi e altre attività

ART. 17 - Trasporto di materiale di facile dispersione

ART. 18 - Sgombro della neve

ART. 19 - Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli su aree pubbliche

ART. 20 - Divieto dell'esercizio delle attività su aree pubbliche

ART. 21 - Disposizioni riguardanti gli animali

ART. 22 - Divieto di getto di opuscoli

CAPO IV° - DECORO DEL CENTRO ABITATO

ART. 23 - Manutenzione degli edifici

ART 24 - Ornamenti esterni ai fabbricati

ART 25 - Depositi in proprietà privata

ART. 26 - Bestie macellate e trasporto carni

ART. 27 - Pattumiere e recipienti con rifiuti

ART. 28 - Viali e giardini pubblici

ART. 29 - Vasche e fontane

ART. 30 - Atti contrari al decoro ed alla moralità

ART. 31 - Manutenzione dei terreni, orti e giardini

ART. 32 - Recinzioni di terreni confinanti con il suolo pubblico

CAPO V° - QUIETE PUBBLICA

ART. 33 - Inquinamento acustico

ART. 34 - Esercizio dei mestieri, arti e industrie

ART. 35 - Impianti di macchinari

ART. 36 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

ART. 37 - Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni

ART. 38 - Rumori nei locali pubblici e privati

ART. 39 - Uso di strumenti sonori

ART. 40 - Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

ART. 41 - Venditori e suonatori ambulanti. Schiamazzi, grida e canti nelle pubbliche vie

ART. 42 - Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni

ART. 43 - Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori e impianti hi-fi

ART. 44 - Carovane di nomadi

CAPO VI° - NORME DI SICUREZZA NELL'ABITATO

ART. 45 - Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

ART. 46 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita dei

combustibili

ART. 47 - Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

ART. 48 - Accatastamento di legna e di altro materiale Infiammabile nei cortili e scantinati

ART. 49 - Forni, impianti di tost tura del caffè, friggitorie ed altri impianti

ART. 50 - Accensioni di polveri, fuochi, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

ART. 51 - Cani

ART. 52 - Detenzione dei cani

ART. 53 - Canili privati

ART. 54 - Strumenti da taglio

ART. 55 - Trasporto di oggetti pericolosi

ART. 56 - Laboratori e depositi

ART. 57 - Manutenzioni di aree di pubblico transito

ART. 58 - Segnalazione e riparazione di opere in costruzione

ART. 59 - Materiale di demolizione

ART. 60 - Insegna, persiane, vetrate di finestra

ART. 61 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili

CAPO VII° - MANIFESTAZIONI CON CORTEI

ART. 62 - Cortei funebri

ART. 63 - Processioni - manifestazioni

CAPO VIII° - SANZIONI

ART. 64 - Accertamenti delle violazioni e sanzioni

ART. 65 - Sequestro e custodia di cose

ART. 66 - Sospensione delle autorizzazioni

ART. 67 - Entrata in vigore

CAPO I°
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1
Disciplina della polizia urbana

1. La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il D.L.vo 18.08.2000 n.267.
2. Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovraintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.
3. Oltre alle norme in esso contenute, devono osservarsi le disposizioni stabilite per le singole circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari municipali e dagli agenti addetti alla pubblica vigilanza nei limiti dei poteri loro conferiti dalle leggi e dai regolamenti.
4. Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art.2
Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

1. Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art.57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.
2. Gli appartenenti alla Polizia Municipale nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atrii, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Art.3
Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni e le concessioni previste dal presente regolamento

1.1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

a) personalmente al titolare;
b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti

dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;

d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;

e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

2. Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in competente bollo.

Art.4
Centro abitato

1. Ogni qualvolta nelle disposizioni del presente regolamento si faccia riferimento al "centro abitato", o più semplicemente "all'abitato", si rinvia alla definizione che di esso forniscono le leggi vigenti; per l'individuazione della sua delimitazione si rimanda a quanto stabilito con gli atti del regolamento urbanistico.

CAPO II°
DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO

Art.5
Occupazione di suolo pubblico

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinato dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art.6
Modalità per il carico e lo scarico delle merci

1. Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico.
2. In tali casi di necessità e quando le operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.
3. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suo pubblico.
4. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.
5. In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art.7
Scarico di rottami e [illegible] detriti

1. Qualsiasi trasporto attraverso le vie della [illegible]à di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsi[illegible]si genere dov[illegible] essere eseguito con veicoli atti ad evitarne la perdita e lo [illegible]pandimento di polveri.
2. I depositi di materiale putrescibile devono distare almeno mt.500 dagli abitati e devono osservare le vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità ed in materia di stoccaggio dei rifiuti.

Art.8
Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

1. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi.
2. Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa. I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.
3. L'amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.
4. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

Art.9
Installazione di vetrine

1. L'installazione di vetrine e simili sul suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'autorità comunale, in conformità alle vigenti norme urbanistiche.
2. In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale o delle sue pertinenze, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale e delle pertinenze, a loro complete spese, rischio e pericolo.

Art.10
Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

1. Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, sono tassativamente vietate.

Art.11
Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

1. Ferme restando le prescrizioni della legge di P.S. in merito al rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo

pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità comunale, previo eventuale parere del Comando di Polizia Municipale.

2. Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei competenti organi.

Art.12
Divieto di giochi sul suolo pubblico

1. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito al transito, sia veicolare che pedonale, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.
2. E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere, imbrattare o arrecare danno a persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

Art.13
Collocamento di condutture

1. Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, e altre simili manifestazioni, sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni deliberate dagli organi competenti che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi, dietro parere dell'ufficio tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per il canone sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.
3. Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per la riparazione del suolo e degli edifici pubblici. Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.
4. Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito.
5. I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date all'ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.
6. Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il competente ufficio tecnico comunale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.
7. Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari.
8. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari. L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il

materiale necessario a loro proprie spese.

CAPO III°
PULIZIA DEL CENTRO ABITATO

Art.14
Disposizioni di carattere generale

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico o soggetti a servitù di pubblico passaggio ed anche i luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso.
2. A tale fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua sporca, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.
3. Sul suolo pubblico è vietato segare, e spaccare e accumulare legna e legname in genere, salvo altra disposizione sull'occupazione del suolo pubblico.

Art.15
Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

1. E' proibito agli esercenti di caffè, bar, ristoranti, latterie, pizzerie, gelaterie e altri simili esercizi, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, anche momentaneamente, lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso.
2. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Art.16
Disposizioni riguardanti negozi e altre attività

1. E' proibito ai titolari di negozi, di pubblici esercizi, di bar e di altre attività imprenditoriali esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie, delle piazze e loro pertinenze, le immondizie e i rifiuti provenienti dai loro locali.
2. Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.

Art.17
Trasporto di materiale di facile dispersione

1. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, ghiaia, calcestruzzo, carbone, terre e detriti, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi, semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al

trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

2. Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto necessario per la conduzione delle case, dei negozi o dei luoghi di lavoro posti lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti a causa dei quali è stato sporcato il suolo pubblico.

Art.18
Sgombro della neve

1. I proprietari e i locatari di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombro della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare.
2. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sugli spazi ed aree pubbliche.
3. Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

Art.19
Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli su aree pubbliche

1. E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili.
2. Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Art.20
Divieto dell'esercizio delle attività su aree pubbliche

1. E' proibito lavorare sulle porte delle case, laboratori, officine o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell'autorità competente.

Art.21
Disposizioni riguardanti gli animali

1. E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.
2. E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.
3. E' vietato lasciar vagare entro l'abitato, sia su suolo pubblico, sia su suolo privato soggetto a pubblico transito, qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla. Nel centro abitato è altresì vietata la detenzione e l'allevamento di animali da reddito quali bovini, ovini, equini e suini, e degli animali da cortile di qualsiasi specie salve le deroghe di cui al comma seguente. Il divieto è esteso a tutti i luoghi sia chiusi che aperti, anche

se non visibili dagli spazi pubblici o comunque soggetti a pubblico transito.

4. Nelle zone di frangia del centro abitato è tuttavia consentita la detenzione di fauna avicunicula, ad esclusivo uso familiare, purchè siano rispettate le seguenti condizioni:
   - il detentore abbia a disposizione almeno 1000 mq di terreno;
   - i luoghi di ricovero e di stazionamento degli animali siano ad almeno 20 mt dalle abitazioni limitrofe, compresa quella del detentore qualora composta da più unità abitative occupate da terzi estranei;
   - venga detenuta una quantità di animali, riferita al nucleo familiare, come segue:
   a) galline e polli max 20 capi;
   b) conigli max 3 capi da riproduzione (compreso il maschio);
   c) piccioni max 3 coppie.

I piccioni dovranno essere rinchiusi in voliere.
I luoghi di stazionamento dovranno essere accuratamente soggetti a pulizia periodica in modo da evitare cattivi odori.

5. Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

Art.22
Divieto di getto di opuscoli

1. Nelle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, è vietato il getto di opuscoli, locandine, volantini ed altri oggetti.
2. E' vietato altresì collocare sui veicoli in sosta locandine, ciclostilati, manifesti, foglietti e altri analoghi materiali cartacei.
3. Eventuali deroghe dovranno essere autorizzate, per iscritto, dal competente ufficio comunale.
4. E' consentita la pubblicità commerciale mediante consegna a mano degli interessati di locandine o volantini o mediante deposito nelle cassette delle lettere, purché sia stato effettuato il pagamento della tassa sulla pubblicità secondo le norme vigenti.
5. Per il volantinaggio di carattere politico è sufficiente la comunicazione scritta almeno 3 (tre) giorni prima al Sindaco, semprechè non si svolga mediante il getto a terra del materiale cartaceo e purché si svolga nel rispetto della distanza da altre eventuali manifestazioni previste dalla disciplina della propaganda elettorale e comunque non inferiore a 100 mt.

CAPO IV°
DECORO DEL CENTRO ABITATO

Art.23
Manutenzione degli edifici

1. I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale.
2. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed al rinnovo della tinteggiatura dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.
3. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

4. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
5. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.
6. E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.
7. Il dirigente disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.
8. I proprietari e i locatari dei fabbricati hanno inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.
9. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati affinché non si verifichino cadute di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.
10. L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio tecnico comunale.

Art.24
Ornamenti esterni ai fabbricati

1. Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie per gli uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.) posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

Art.25
Depositi in proprietà privata

1. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della città.

Art.26
Bestie macellate e trasporto carni

1. Salvo quanto è prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico-sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale.
2. Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito tramite mezzi o recipienti coperti, autorizzati dal competente Ufficio veterinario ed in modo da evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

Art.27
Pattumiere e recipienti con rifiuti

1. Salvo espressa disposizione dell'Autorità Comunale è vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere, recipienti e sacchi di qualsiasi materiale contenenti rifiuti domestici, immondizie ed altri oggetti.
2. E' consentito, ove disciplinato dall'apposito servizio, il deposito dei contenitori per la raccolta differenziata nei pressi dell'ingresso dell'abitazione nel giorno in cui è previsto il passaggio degli operatori addetti alla raccolta, ovvero è consentito l'inserimento dei rifiuti negli appositi cassonetti all'uopo collocati sul territorio.

Art.28
Viali e giardini pubblici

1.Nei viali e giardini pubblici è vietato:

a)l'accesso con qualsiasi mezzo ad eccezione di quelli usati dai bambini di età fino a 10 anni. I cani, devono essere sempre tenuti a guinzaglio o con museruola; inoltre è fatto obbligo ai proprietari di munirsi di apposito sacchetto o contenitore con paletta e di provvedere alla rimozione delle deiezioni del proprio cane. Quest'ultima disposizione si applica su tutte le aree e spazi pubblici in genere. I cani non potranno comunque essere introdotti nei parchi e giardini ove né è stato fatto espresso divieto mediante ordinanza, pubblicizzata dagli appositi cartelli;

b)recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;

c)passare o coricarsi ed accamparsi con qualsiasi mezzo nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche e sedie;

d)guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi; salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;

e)collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;

f)dedicarsi a giochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla autorità.

g)In particolar modo è vietato il gioco del pallone;

h)svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione;

i)utilizzare i giochi (altalene, scivoli etc.) a maggiore di anni 14.

j)permanere nella Villa Comunale oltre le ore 24.

2.Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

3.Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie , piazze ed altre aree pubbliche del Comune.

Art.29
Vasche e fontane

1.E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre e detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida.

2.E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto o all'approvvigionamento per uso domestico mediante appositi contenitori.

3.In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

4.E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalla pubbliche vasche.

Art.30
Atti contrari al decoro ed alla moralità

1.E' vietato sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici e delle chiese.

2.E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle

inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

5. Sotto i portici, i loggiati, gli androni e gli spazi pubblici aperti o visibili al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari alla pulizia dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

Art.31
Manutenzione dei terreni, orti e giardini

1. I terreni incolti, gli orti e i giardini, che insistono nei centri abitati devono essere mantenuti in modo decoroso e privi di vegetazione spontanea infestante.
2. I proprietari e conduttori dei fondi di cui al punto precedente dovranno provvedere alla loro manutenzione mediante il taglio periodico della vegetazione infestante, specialmente durante la stagione primaverile ed estiva.

Art.32
Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

1. I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.
2. La stessa disposizione potrà essere estesa anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro o sia necessario nel pubblico interesse.
3. La recinzione deve realizzarsi, fatte salve le autorizzazioni del caso, con muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.
4. E' comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

CAPO V°
QUIETE PUBBLICA

Art.33
Inquinamento acustico

1. Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

Art.34
Esercizio dei mestieri, arti ed industrie

1. Nelle zone a prevalente funzione residenziale, come individuate dal vigente strumento urbanistico, non è consentita l'attivazione di industrie, arti e mestieri rumorosi incompatibili con la stessa funzione residenziale.
2. Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica quiete.
3. Salva speciale autorizzazione del Comune, è vietato l'esercizio dei mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 20,00 alle ore 07,00 dal 1° APRILE al 31 OTTOBRE; dalle ore 13,00 alle ore 14,00 e dalle 20,00 alle ore 07,00 nel periodo compreso fra il 1° NOVEMBRE e il 31 MARZO.
4. Per la delimitazione delle zone e la determinazione dei limiti delle emissioni rumorose si deve fare riferimento al piano della classificazione

acustica operata ai sensi della legge 447/95.

5. Comunque, nella vicinanza di scuole, di istituti di educazione, di chiese, di uffici pubblici, e di case di riposo è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.
6. Nelle zone industriali del PIP (Piano Insediamenti Produttivi) e nelle altre aree che il vigente strumento urbanistico classifica come zone destinate al 'insediamento di attività produttive in ger re, in deroga ai limiti orari de presente articolo, è consentita l'attivit lavorativa sulle 24 ore per l' ntero arco settimanale, nel rispetto tu tavia dei limiti di rumore previsti nel piano di zonizzazione acustica. Fuori da queste zone salvo deroghe eccezionali è vietata qualsiasi attività rumorosa nei giorni festivi.
7. I servizi tecnici e la polizia municipale su reclamo degli interessati o di ufficio, accertano tramite i competenti uffici ASL o ARPAP la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti del SINDACO, perché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o modifichino l'orario di lavoro.
8. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, il SINDACO può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco di tali attività.
9. Le norme limitatrici di cui innanzi valgono anche per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportino l'uso di sostanze ritenute nocive.

Art.35
Impianto di macchinari

1. L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o loro pertinenze è, di massima, vietato.
2. Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità Comunale.
3. Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto.
4. La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala di 1:1000 comprendente una zona entro un raggio di non meno di 50 metri, intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovrà, pure, essere corredata da disegni, in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.
5. Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo, la potenza e le dimensioni di ingombro.
6. Uguale procedimento dovrà essere eseguito anche per ogni successiva modificazione, che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione.
7. Il rilascio della autorizzazione suddetta avviene fatti salvi e inalterati gli eventuali diritti di terzi.
8. Il permesso sarà revocato quando:

a) si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
b) non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
c) siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.

9. Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagantesi nell'aria o nei muri o in qualsiasi altro modo, né a causa di

vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni in genere.

10. Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato.
11. Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.
12. Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri a comune o a confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini.
13. Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitar inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini.
14. Le giunture delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore; le puleggie perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.
15. Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.
16. Negli impianti di cui sopra dovrà comunque essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.
17. In casi particolari dovrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, procedendo alla ventilazione degli ambienti mediante l'uso di appropriati sistemi di ricambio dell'aria, in base alla tecnologia in atto al momento dell'accertamento.

Art.36
Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

1. E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che risultino nauseanti per la comunità.
2. Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio della A.U.S.L o A.R.P.A.P., la sospensione dell'attività inquisita.

Art.37
Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni

1. Nelle abitazioni, potranno esser usati apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato.
2. L'Autorità Comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.
3. E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

Art.38
Rumori nei locali pubblici e privati

1. Nei locali pubblici e privati, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini.
2. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio, impianti stereo, hi-fi e televisioni quand'anche utilizzati nelle private dimore.

Art.39
Uso di strumenti sonori

1. E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori.
2. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.
3. In ogni caso, l'Autorità comunale, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.
4. Salvo, quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, è vietato qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione.

Art.40
Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

1. Dalle ore 20,00 alle ore 07,00, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica, salvo particolari deroghe dell'Amministrazione Comunale.
2. Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

Art.41
Venditori e suonatori ambulanti
Schiamazzi, grida e canti nelle pubbliche vie

1. Nelle fasce orarie e nei periodi indicati nell'art. [illegible], sono vietate le grida di rivenditori di giornali o di altri banditori o strilloni che annunciano notizie giornaliere o altri comunicati.
2. I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, strutture sanitarie, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato.
3. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti, né successivamente a meno di 200 metri dal posto precedente.
4. Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente, dalla Polizia Municipale o dalle Forze di Polizia dello Stato.
5. Ai venditori, dovunque autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.
6. Nelle vie e nelle piazze sono comunque vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti, tanto di giorno che di notte.

Art.42
Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni

1. Nei centri abitati del Comune, cani ed altri animali dovranno essere detenuti, specialmente di notte, in modo tale che non disturbino la pubblica quiete con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altri versi.
2. Nel caso sopraddetto, gli agenti di polizia municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra.

Art.43
Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori e impianti hi-fi

1. Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, impianti hi-fi e più in generale per la riproduzione del suono, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno nelle seguenti ore:
a) al mattino dopo le ore 08,00 e fino alle ore 13,00;
b) al pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 20,00;
2. Il suono degli apparecchi dovrà, però, essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

Art.44
Carovane di nomadi

1. La sosta delle carovane dei nomadi è vietata su tutto il territorio comunale, salvo negli spazi eventualmente predisposti dal Comune.
2. Il Sindaco con proprio provvedimento potrà autorizzare la sosta delle carovane dei nomadi per non più di 24,00 ore, per motivi di provata forza maggiore, salvo non vi siano condizioni ostative in materia di igiene, di sanità o di ordine pubblico.

CAPO VI°
NORME DI SICUREZZA NELL'ABITATO

Art.45
Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonchè depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'Autorità Comunale.
2. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, i carboni e gli olii combustibili, anche il legname in opera, il fieno, la paglia, la carta, il cartone, il cotone, la canapa, il lino, lo sparto, la iuta, i fili vegetali in genere, il sughero, i tessuti, il materiale da imballaggio, lo zolfo, il caucciù, le gomme elastiche, le plastiche e i derivati.

3. L'autorizzazione potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell'Ufficio Tecnico Comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Art.46
Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

1. I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi o gassosi, devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.
2. Di norma, i depositi e i magazzini di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.
3. Per i depositi e i magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e realizzati utilizzando le più avanzate tecnologie di prevenzione dagli incendi. Al riguardo, non vi dovrà essere alcuna comunicazione con locali d'abitazione.

Art. 47
Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

1. Nei sotterranei di case di abitazioni sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.
2. E' vietato costituirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili.
3 Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere acquisito il "certificato di prevenzione incendi".

Art.48
Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati

1. E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legna, legname in genere, paglia e qualsiasi altro materiale di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, l'ufficio competente riterrà di dover prescrivere.
2. Salvo quanto stabilito nell'articolo che precede è pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Art.49
Forni,impianti di tostatura del caffè, friggitorie ed altri impianti

1. Non si possono attivare forni di alcun genere, impianti di tostatura del caffè, friggitorie ed altre installazioni similari destinate alla produzione artigianale od industriale di alimenti, senza osservare le disposizioni contenute nelle leggi di settore e senza aver ottenuto le apposite autorizzazioni.
2. Tutti gli impianti dovranno essere realizzati secondo le tecnologie disponibili al momento della costruzione in modo da evitare problemi per la pubblica incolumità o molestie di qualsiasi genere e dovranno essere comunque compatibili con il tessuto urbano circostante.

Art.50
Accensione di polveri, fuochi, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

1. Nell'ambito del centro abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali,o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.
2. Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Comune, che detterà le norme atte a prevenire incendi o altri incidenti.

3. E' proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi od altri oggetti accesi.
4. E' vietato pure l'uso di fiamme libere in vicinanza di sostanze liquide o gassose facilmente infiammabili.
5. Nel centro abitato è inoltre vietata l'accensione di fuochi e falò di qualsiasi natura, ad eccezione di quelli autorizzati specificatamente in occasione di festeggiamenti.
6. Fuori dal centro abitato, ferme restando le limitazioni e i divieti imposti dalla normativa statale e regionale e dai regolamenti provinciali, è consentito dar fuoco a frasche, ramaglie e sterpi provenienti da potature di piante e ripulitura dei terreni, purché ciò avvenga lontano dagli edifici e dai boschi; le operazioni dovranno essere effettuate nelle prime ore del mattino e concludersi entro le ore 09,00, nel rispetto delle più elementari precauzioni e sotto costante sorveglianza in modo da evitare che il fuoco possa costituire pericolo per il formarsi di incendi.

Art.51
Cani

1. Sul territorio Comunale, i cani, di qualunque razza o taglia, non possono circolare od essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza essere al guinzaglio.
2. Particolari cautele dovranno essere adottate, dai rispettivi proprietari o detentori, nei confronti dei cani di indole particolarmente aggressiva o di quelli che per la loro mole possono incutere spavento o dare molestia, se del caso munendoli di apposita museruola.
3. I cani circolanti liberamente in aree pubbliche o private aperte al pubblico saranno catturati tramite il servizio zooiatrico della locale A.U.S.L. e successivamente affidati ai rifugi autorizzati o convenzionati, anche se provvisti di tatuaggio o altri strumenti di riconoscimento. A carico del proprietario o detentore reclamante o accertato d'ufficio, saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle leggi in materia di randagismo, oltre alle spese sostenute per la cattura trasporto e regolare mantenimento dell'animale; non si applicano le sanzioni se da parte dei soggetti di cui sopra sia stata effettuata regolare denuncia di scomparsa, prevista dall'art. 3 della L.R. n 12 del 3.04.1995.

Art.52
Detenzione dei cani

1. E' vietato detenere cani a catena di lunghezza inferiore a ml.06,00, onde permettere all'animale di muoversi agevolmente, senza pericoli per la sua incolumità.
2. I cani debbono raggiungere il contenitore dell'acqua e del cibo senza alcun ostacolo ed avere un riparo dalle intemperie, idoneo alla propria statura.
3. Il riparo dovrà essere costruito con materiale resistente all'usura, rialzato dal suolo, coperto su almeno tre lati, tale da consentire all'animale di potersi girare all'interno dello stesso e deve essere di un altezza non inferiore a quella della statura del cane ivi ricoverato.
4. L'Autorità sanitaria locale , su proposta del personale del servizio veterinario della A.S.L. competente, potrà derogare al limite dei 6 metri sulla lunghezza della catena tenuto conto del contesto abitativo, della taglia del cane e della temporaneità di tale situazione.
5. I cani non tenuti a catena e ricoverati in spazi recintati separati dall'abitazione del proprietario o detentore devono avere a disposizione un

riparo che offra le stesse garanzie di cui all'articolo precedente, nonché uno spazio di movimento non inferiore a 8 mq. così come previsto per i ricoveri per i canili rifugio; le recinzioni dovranno avere altezza adeguata in modo da impedire che il cane possa scavalcarle; dovranno infine essere realizzate con materiali di provata solidità in modo da evitare che vengano danneggiate consentendo la fuga degli animali ivi custoditi.

6. Gli spazi coperti dal cane tenuto a catena ed i recinti di cui sopra devono essere convenientemente puliti.
7. E' fatta salva ogni altra disposizione di legge in materia di prevenzione del randagismo (Ordinanza Ministro della Salute 9 settembre 2003) e dagli art.li 672 e 727 del Codice Penale.
8. I proprietari e detentori di cani hanno l'obbligo di denunciare entro 5 giorni la nascita di cucciolate al Servizio Veterinario dell'A.S.L.

Art.53
Canili privati

1. Chiunque, sul territorio Comunale, detenga oltre cinque cani di qualsiasi razza dovrà ottenere il relativo nulla osta su parere favorevole dell'Ufficio Veterinario e di Igiene della A.S.L. competente per territorio.

Art.54
Strumenti da taglio

1. E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.

Art.55
Trasporto di oggetti pericolosi

1. Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.
2. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari.
3. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.
4. Il trasporto a piedi di oggetti lunghi più di 2 mt, dovrà essere effettuato da almeno due persone, posti alle estremità.

Art.56
Laboratori e depositi

1. I laboratori che per qualsiasi ragione effettuano attività in spazi aperti confinanti con aree pubbliche, aperte al pubblico o comunque soggette a pubblico passeggio, devono adottare le opportune cautele atte ad impedire che materiali e sostanze di qualsiasi natura, fuoriuscendo dal perimetro del luogo di lavoro possano arrecare molestie o danno ai passanti.
2. Le stesse identiche cautele devono essere adottate da chi realizza depositi e magazzini a cielo aperto ove vengono stoccati o accumulati materiali e sostanze di qualsiasi natura, in special modo se sono soggette all'azione degli agenti atmosferici.

Art.57
Manutenzione di aree di pubblico transito

1. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario.
2. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Art.58
Segnalazione e riparazione di opere in costruzione

1. Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova, la ristrutturazione o la demolizione di edifici o simili manufatti, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con il titolo abilitativo.
2. Queste dovranno osservarsi sino alla ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà accesa ed affissa una o più luci come prescritto dalla specifica disciplina sui cantieri.
3. Si dovrà altresì ottemperare a quanto dispone in materia il C.d.S.
4. I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere qualsiasi materiale.
5. Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dalla A.S.L. -Servizio di Prevenzione in materia di sicurezza sui cantieri.

Art.59
Materiale di demolizione

1. E' proibita la conduzione dei lavori gettando in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, o del cantiere, i materiali di demolizione o di qualsiasi altra natura.

Art.60
Insegne, persiane, vetrate di finestra

1. Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate.
2. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

Art.61
Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne, le vasche e tutti gli altri analoghi manufatti devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi possano cadere, anche accidentalmente, persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.
2. Gli sportelli dovranno, peraltro, essere muniti di idonea chiusura, tale da non consentirne l'apertura a chiunque.

CAPO VII°
MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art.62
Cortei funebri

1. I cortei funebri, movendo dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trovi il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Art.63
Processioni - Manifestazioni

1. Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.
2. I promotori di processioni o manifestazioni religiose di cui sopra dovranno darne avviso al Comune almeno 7 (sette) giorni prima del loro inizio.
3. E' fatta salva ogni altra disposizione prevista dal T.U.L.P.S., R.D. n.773/31 e dal relativo Regolamento di esecuzione R.D. n.635/40.

CAPO VIII°
SANZIONI

Art.64
Accertamento delle violazioni e sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
2. Le violazioni, in ottemperanza all'art.7-bis del D.Lgs 267/00 Testo Unico degli Enti Locali, introdotto dalla legge 16.01.03, n.3, sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie comprese fra un minimo di€ 25,00 ed un massimo di € 500,00.
3. Per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento si osservano le disposizioni della legge 24.11.81, n.689, delle Leggi Regionali regolanti la materia nonché del Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze del Comune.

Art.65
Sequestro e custodia di cose

1. I funzionari gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano al trasgressore.
2. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.
3. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24.11.1981, n.689 e del D.P.R. 22.07,1982, n.571 e relative e successive modifiche ed integrazioni.
4. Le cose sequestrate saranno conservate nella depositeria comunale o presso altro depositario, se non affidate in custodia al trasgressore o all'obbligato solidale.

Art.66
Sospensione delle autorizzazioni

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:
   a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
   b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazioni o ripristino, conseguenti alla violazione;
   c) per morosità del pagamento dei tributi comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.
2. La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

Art.67
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio Comunale ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
2. Sono abrogati tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.